





FRANCESCA GUGLIELMETTI

# **SOLIDI FIGLI GENITORI SOLIDALI**

**LA TUTELA DELLA FAMIGLIA NEI  
PROCESSI SEPARATIVI ATTRAVERSO  
UN ESEMPIO DI PERIZIA SOLIDALE**





©

ISBN  
979-12-5994-192-3

PRIMA EDIZIONE  
ROMA GIUGNO 2021

*Alla mia famiglia.*



# INDICE

- 9     Capitolo I  
      La capacità genitoriale nei processi separativi:  
      dal valutare al descrivere
- 17    Capitolo II  
      La genitorialità solidale
- 29    Capitolo III  
      Una lettura psicologica della legislazione italiana  
      per la tutela dei figli all'indomani della separazione  
      genitoriale
- 49    Capitolo IV  
      La perizia psicologica per l'affidamento dei figli
- 59    Capitolo V  
      La perizia psicologica e la genitorialità solidale

8 *Indice*

73    Capitolo VI  
      Amalia, Dario e Valeria. Un esempio di perizia solidale

III    *Bibliografia*

## CAPITOLO I

# LA CAPACITÀ GENITORIALE NEI PROCESSI SEPARATIVI: DAL VALUTARE AL DESCRIVERE

*Il tetto si è bruciato  
ora  
posso vedere la luna*

Mizuta Masahide

Dal trauma della separazione prendono vita due possibili percorsi.

Il primo, lastricato di immutabile dolore, conduce al tetto fumante, alle macerie di una relazione ormai distrutta.

Il secondo, caratterizzato dall'instabilità propria dei processi evolutivi, stimola a cercare la migliore angolatura per poter osservare nel suo splendore la luna e comprendere come poter trasformare una crisi in un'opportunità, uno stallo in una ripartenza.

Se ci si soffermerà a ricercare le rigide ed inconfutabili certezze proprie di chi, avendo patito una perdita, ritie-

ne di dover trovare un colpevole o almeno una causa, attribuire un valore a ciò che ha perso, quantificare un danno e, infine, reclamare un ristoro, non si potranno staccare gli occhi dal tetto distrutto.

Se, invece, non si pretenderanno né valutazioni né condanne desiderando, semplicemente, di poter riconoscere ed accettare il proprio dolore per poi potersi lasciare alle spalle gli eccessi di rabbia, le rancorose rivendicazioni e le crudeli rivalse, ci si potrà dare il permesso di osservare la luna.

Nel post separazione tali opposti si incarnano spesso nei diversi bisogni di genitori e figli.

Se da una parte i genitori appaiono infatti di frequente bloccati sulla necessità di individuare colpe; dall'altra i figli, invece, sono sempre desiderosi di ottenere pace dopo il tempo trascorso ad osservare o, ancor peggio, nell'essere coinvolti, nello tsunami emotivo di una relazione che si disfa.

Da un lato i genitori spesso stritolati dalla loro stessa tossica *adulterità* che li porta a rinverdire continuamente i torti subiti; dall'altra i figli che chiedono di poter far parte, nonostante tutto, di una famiglia.

Se si assume la prima posizione verrà spontaneo procedere ad effettuare delle valutazioni. Va da sé che, poi, il passaggio dal valutare al giudicare sarà assai breve e, per chiudere il cerchio, quello che va dal giudizio all'attribuzione di una colpa quasi automatico.

Nello sposare, invece, la seconda posizione si rinuncerà ad effettuare delle valutazioni e si accetterà di considerare la separazione come un vero e proprio ossimoro relazionale che contiene al suo interno, contemporaneamente, un limite ed una potenzialità: continuare ad essere famiglia anche quando la coppia non c'è più.

Per semplificare potremmo dire che la prima linea quel-

la cioè, per restare sulla metafora, rappresentata dal tetto fumante ben si presta alle valutazioni, mentre la seconda, ossia quella che stimola a guardare la luna, richiede una capacità descrittiva. La prima individua soluzioni cristallizzate e lineari, la seconda tutela la complessità delle relazioni familiari.

Volendosi spingere ad osservare anche le leggi che si sono occupate dei figli successivamente alla rottura del vincolo tra i genitori potremmo notare anche qui un cambio di passo e di prospettiva che ha portato, attraverso un lungo percorso, a rinunciare alle valutazioni.

E infatti la legge 19 maggio 1975, n. 151, *Riforma del diritto di famiglia*, potrebbe essere definita *adulomorfa e valutante* dal momento che stabiliva come, nel caso di separazione, il superiore interesse dei figli venisse garantito dall'individuare un genitore affidatario, a cui veniva concesso l'esercizio esclusivo della potestà, ed un genitore non affidatario su cui gravava il diritto/dovere di vigilare sull'operato dell'affidatario.

Tale principio si concretizzava nel rimettere in capo al giudice la necessità di sondare, separatamente, le caratteristiche e le capacità del padre e della madre ed assegnare il ruolo di affidatario al *genitore migliore*.

Saranno necessari più di trent'anni per mettere alla porta il distinguo tra affidatario e non affidatario, liberarsi dalla visione adulta e concentrarsi totalmente sui bisogni dei figli.

Con la legge 8 febbraio 2006, n. 54, *Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli* la legge accetta di allontanarsi dalle valutazioni stabilendo che

anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura,

educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (art. 155 del c.c. modificato dalla legge 54/2006).

Sarà poi il Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, *Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219*, a ratificare un ulteriore e fondamentale cambiamento. Il concetto di *potestà* viene sostituito da quello di *responsabilità genitoriale*. Di fatto l'essere genitori non è più identificato con l'esercizio di un potere quanto con la capacità di condividere e declinare una responsabilità.

In definitiva, attraverso un percorso durato molti anni, si rinunciava a ricercare attraverso un processo valutativo, il *genitore migliore*, per occuparsi esclusivamente del benessere dei figli.

A questo punto però sorgono alcune domande.

Aver individuato come fondamentale il diritto della prole a mantenere il rapporto con i propri genitori anche successivamente alla rottura del vincolo affettivo tra di loro non avrebbe dovuto far abbandonare per sempre l'idea di misurare delle competenze?

La priorità del legislatore (e dunque del giudice chiamato a mettere in pratica la norma) è quella di garantire il diritto del figlio alla propria imperfetta e scissa famiglia o, ancora una volta, esprimere un giudizio sui genitori?

Sintetizzando: Se la tutela del diritto alla continuità degli affetti familiari non passa più attraverso l'individuazione del *genitore più competente* per quale motivo continuare a valutarli?

Questi i dubbi che assalgono uno psicologo, soprattutto

to se è anche psicoterapeuta ed ancor di più se ha una formazione relazionale, quando entra in tribunale in qualità di consulente del giudice nelle controversie relative all'affidamento dei figli.

Lo psicologo/psicoterapeuta rischia di trovarsi a dover affrontare una grave lacerazione professionale.

Se da una parte è avvezzo ad indossare l'abito di chi sostiene e tutela le relazioni familiari avendo ben chiaro di dover sospendere il giudizio rispetto ai singoli, dall'altra, una volta prestato giuramento dinanzi al giudice in qualità di suo consulente, si trova sollecitato a dover effettuare delle valutazioni rispetto alla capacità genitoriale.

Volendo lasciare sullo sfondo l'interpretazione delle leggi che non può e non deve essere oggetto di analisi da parte del perito e volendo soprassedere (con un po' più di fatica in verità!) anche sui dubbi relativi all'onestà intellettuale ed alla coerenza professionale è lecito però chiedersi come il perito possa assolvere al meglio (ossia in *scienza e coscienza*) al compito di effettuare tali valutazioni.

Molteplici sono le criticità al riguardo.

In primo luogo è bene chiarire che sebbene esistano ampie ed utilissime descrizioni rispetto alle funzioni svolte dal genitore (Bornstein 1995, Visentin 2006, Malagoli Togliatti, Rubrano Lavadera 2008), manca una definizione univoca del concetto di genitorialità.

L'assenza di una definizione da cui partire non è cosa da poco quando si opera all'interno del contesto giuridico dove, non solo *valgono i fatti* ma questi devono essere provati in maniera incontrovertibile e, dunque, arrivando a dettagliare ciò che si deve valutare attraverso una definizione.

Ora è però chiaro a tutti che essere genitori è qualcosa che sfugge completamente ad una descrizione stabile poiché si

tratta di un lavoro in continuo divenire, un fluire che scorre insieme alla vita.

Non si può né imparare né insegnare ad essere genitori. Essere genitore è un'arte relazionale che si fonda sulla continua ricerca di un precario e mutevole equilibrio che sia in grado di raccordare tra loro una pluralità di fattori in perenne trasformazione.

Le caratteristiche di personalità, la condizione economica, il contesto storico e culturale, i desideri e le aspettative delle famiglie d'origine e quelle della coppia sono solo alcune delle variabili interconnesse alla genitorialità.

Divenire genitore permette inoltre di sperimentare una dimensione unica nel suo genere: in tutte le relazioni interpersonali si è impegnati a *stare* nel rapporto lavorando per fare in modo che il permanere sia funzionale ed appagante ma soprattutto stabile e duraturo. La separazione (dagli amici, dal partner, dai colleghi di lavoro) è segno di un ostacolo, di una difficoltà, talvolta di una vera e propria patologia. L'esercizio della genitorialità consiste nel coltivare, invece, l'unica relazione in cui la cifra del successo è data dalla capacità di separarsi, di creare uno svincolo.

Nel diventare genitori bisogna essere pronti ad entrare in un mondo alla rovescia, un mondo in cui per *funzionare* si deve essere orientati non a trattenere ma, piuttosto, a lasciare andare. Quando la genitorialità è svolta adeguatamente, allora il figlio, gradatamente, si svincolerà. Il genitore è dunque sollecitato a fluidificare il distacco dall'unico essere umano da lui generato (o nel caso dell'adozione accettato comunque in modo incondizionato) e con il quale, generalmente per lunghi anni, ha avuto un rapporto intensissimo.

Essere genitori è dunque un processo evolutivo ed in quanto tale si presta ad essere descritto più che valutato. Del

resto, sebbene la psicologia sia in grado, attraverso i test, ossia delle procedure oggettive che permettono di misurare un costrutto attraverso un campione di comportamento (Anastasi, 2002) di *fornire prove* non può fornire nessuna *prova* per la genitorialità.

Non esiste, infatti, nessun test standardizzato in grado di ponderare (ossia di fornire elementi oggettivi!) la capacità genitoriale che, come accennato, è legata a talmente tante variabili da risultare per sua stessa natura refrattaria ad essere cristallizzata in una qualsivoglia definizione e dunque non assoggettabile alle regole proprie dei test standardizzati.

Tale vuoto è stato colmato spesso in sede di perizia eseguendo delle valutazioni sulla personalità dei genitori, queste sì possibili attraverso strumenti che posseggono tutte le caratteristiche psicometriche necessarie.

Attualmente però la consuetudine ad utilizzare la valutazione della personalità dei genitori *a corredo* dell'analisi della capacità genitoriale comincia a scricchiolare sotto i colpi di analisi di stampo giuridico/psicologiche (Pingitore, 2019) che ben evidenziano come i test di personalità siano stati fin qui impropriamente utilizzati a tale scopo.

Un test di personalità, infatti, pur permettendo di arrivare ad una descrizione puntuale ed oggettiva delle caratteristiche intrapsichiche nulla dice (e nulla potrà mai dire) circa la capacità di declinare tali aspetti all'interno di una relazione soprattutto se articolata e complessa come quella genitoriale.

Come a dire, restando sulla metafora e volendo sintetizzare: pur fissando lo sguardo sul tetto fumante, ossia sull'aspetto valutativo, non si arriverà da nessuna parte dal momento che mancano criteri oggettivi su cui poter ancorare la valutazione richiesta.

Attraverso questo lavoro si cercherà pertanto di disto-

gliersi dal tetto ed indirizzarsi verso la luna concentrandosi unicamente sul *minore*. Anzi no, minore nel senso di *persona fisica che non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età*, in questo caso proprio non va bene dal momento che così si prenderebbe in considerazione solo l'elemento cronologico e non la natura delle relazioni familiari in cui il *minore* è immerso e che devono essere osservate e tutelate. Figlio decisamente va meglio.

Nelle pagine che seguono troverete non *la* definizione (cosa del resto impossibile) ma *una* definizione di genitorialità che sia utile e fruibile nel contesto giuridico e rispondente alla necessità di ottenere strumenti volti non a valutare i genitori (cosa inutile, non aderente alla legge e impossibile da eseguirsi) ma ad osservarli e descriverli.

Attraverso questa presa di posizione, ossia accettando di passare dal valutare al descrivere, si spera di poter contribuire, almeno in piccola parte, alla piena tutela del diritto del figlio a godere non, separatamente, delle cure del padre e della madre ma a poter fare affidamento, sempre e comunque, sui propri imperfetti genitori.